

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 1° settembre 2008, n. C1955.

Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali. Annualità 2008.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 recante “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” la quale, all’art. 113, prevede finanziamenti regionali ai programmi, finalizzati alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali, presentati dai comuni;

VISTO in particolare il comma 4 dell’art. 113 della citata Legge regionale n. 4/2006 a norma del quale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento che disciplini:

- a) le modalità per la presentazione dei programmi;
- b) i criteri e le modalità per la selezione di tali programmi e per la formazione della relativa graduatoria;
- c) l’individuazione delle spese ammissibili, l’individuazione dei criteri di determinazione dei finanziamenti nonché le modalità per la loro concessione;

VISTO il Regolamento regionale n. 12 dell’11 agosto 2008 recante: “Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell’art. 113 della legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2006)”;

RITENUTO di dare esecuzione all’art. 5 del citato regolamento n. 12/2008 tramite l’adozione di un avviso pubblico;

ACCERTATO che alla copertura degli oneri si provvede con le somme stanziare per l’esercizio finanziario 2008 sui Capitoli B32515 “Investimenti a sostegno della valorizzazione e del potenziamento dei centri commerciali naturali” e B22102 “Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive (L.R. n. 10 del 14/1/1987)”;

RITENUTO di dover approvare l’allegato A, facente parte integrante della presente determinazione, concernente “Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione e al potenziamento dei centri commerciali naturali”;

DETERMINA

di approvare l’allegato A, facente parte integrante della presente determinazione, recante “Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali”.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
BERGAMINI



REGIONE LAZIO

Allegato A

ASSESSORATO
Piccola e Media Impresa, Commercio ed Artigianato
e Direzione Regionale alle Attività Produttive

AVVISO PUBBLICO

Finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali

Annualità 2008

PARTE I – NOTIZIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 1 – FINALITÀ e SOGGETTI BENEFICIARI

1. La Regione Lazio, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento regionale n. 12 dell'11 agosto 2008, finanzia i programmi dei Comuni del Lazio e dei Municipi del Comune di Roma, diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali così come definiti all'art. 113, comma 2, della Legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 e dal Regolamento regionale 12 dell'11 agosto 2008.

Articolo 2 – DEFINIZIONE DI CENTRO COMMERCIALE NATURALE ed ESCLUSIONI DAL FINANZIAMENTO

1. E' definito centro commerciale naturale un luogo complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepito come spazio unico ove opera un insieme organizzato, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, eventualmente integrato da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

2. Sono esclusi dal finanziamento i programmi afferenti a centri commerciali naturali non rispondenti alla definizione descritta al precedente comma o che presentino un numero di esercizi commerciali inferiore alle 10 unità complessive.

Articolo 3 – OBIETTIVI E CONTENUTO DEI PROGRAMMI COMUNALI

1. Sono finanziabili i programmi che perseguono i seguenti obiettivi:

- a) la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, considerando l'impatto ed il ruolo delle attività commerciali rispetto al contesto socio-economico e territoriale interessato;
- b) la promozione e la valorizzazione di uno spazio commerciale omogeneo;
- c) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
- d) la valorizzazione delle attività economiche, con priorità per le forme di innovazione dei prodotti e dei servizi offerti;
- e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
- f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;
- g) la costituzione di organismi di gestione unitaria dei centri commerciali naturali, anche attraverso associazioni di strada, che ne garantiscano lo sviluppo, il potenziamento e l'evoluzione nel tempo;
- h) la crescita e l'associazionismo delle piccole e medie imprese commerciali.

2. I programmi comunali devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi perseguiti e degli interventi proposti, degli aspetti innovativi e delle modalità attuative degli interventi stessi nonché dei relativi costi.

3. I suddetti programmi possono altresì prevedere, ai fini della redazione degli stessi, la stipula di apposite convenzioni fra l'ente beneficiario del finanziamento e le organizzazioni delle imprese del commercio rappresentative a livello provinciale, anche per il tramite dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modificazioni;

Articolo 4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

1. I programmi e le domande di ammissione ai finanziamenti regionali, redatte su carta intestata e debitamente sottoscritte dal Sindaco oppure, per il solo Comune di Roma, dal Presidente del Municipio interessato devono essere presentate, in busta chiusa, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ed entro le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione, esclusivamente presso l'accettazione postale della Regione Lazio sita in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, e dovranno riportare la seguente dicitura:

Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale alle Attività produttive
Area Commercio - CCN
Avviso pubblico Centri Commerciali Naturali – Anno 2008

2. La domanda di cui al precedente comma dovrà contenere, a pena di esclusione:
- a) la denominazione del programma;
 - b) il nominativo del responsabile del programma e/o referente tecnico per qualsiasi attività relativa al programma comprese quelle informativa, di controllo, di monitoraggio e per qualsiasi richiesta in merito al programma stesso da parte della Regione Lazio, con l'indicazione dell'indirizzo per la corrispondenza, numero telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica;
 - c) una relazione descrittiva del programma comprensiva di:
 1. costi dettagliati dei vari interventi
 2. valutazione dell'efficacia degli interventi stessi sull'economia locale e in particolare sulla rivitalizzazione e qualificazione del sistema distributivo nel territorio
 3. indicazione numerica degli occupati presenti negli esercizi commerciali inseriti nell'area del centro commerciale naturale
 4. previsione numerica dell'occupazione aggiuntiva e/o salvaguardata;
 - d) copia conforme della delibera della Giunta comunale che approva il programma, indica le modalità attuative degli interventi e provvede alla copertura finanziaria di almeno il 50% degli stessi;
 - e) planimetria con localizzazione e perimetrazione dell'area che delimita il centro commerciale naturale;
 - f) copia conforme dell'atto costitutivo dell'organismo unitario di gestione, ove previsto, sottoscritto in data precedente la presentazione della domanda;
 - g) elenco delle imprese localizzate nel centro commerciale naturale, suddivise in:
 1. imprese commerciali di vicinato
 2. medie imprese
 3. imprese di somministrazione di alimenti e bevande
 4. botteghe artigiane
 5. imprese di servizi
 - h) dichiarazione sottoscritta dal Sindaco o, per il solo Comune di Roma, dal Presidente del Municipio, di non aver ottenuto finanziamenti, contributi od incentivi da Enti pubblici per i medesimi interventi previsti in programma.

PARTE II - NOTIZIE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO

Articolo 5 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

1. All'istruttoria e alla valutazione dei programmi provvede la Direzione Regionale alle Attività Produttive avvalendosi di un apposito nucleo di valutazione il quale redige le graduatorie di ammissione ai finanziamenti. A parità di punteggio si segue l'ordine di presentazione delle domande.
2. Le graduatorie sono approvate dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, salvo delega al Direttore della Direzione Regionale alle Attività Produttive e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Articolo 6 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

1. Tutti gli interventi devono riguardare l'area di pertinenza del centro commerciale naturale.
2. I programmi comunali sono valutati attribuendo i seguenti punteggi alle azioni e agli interventi proposti:
 - a) presenza o costituzione di un organismo unitario di gestione del centro commerciale naturale, punti 10;
 - b) riqualificazione urbana mediante:
 1. azioni di marketing territoriale (n. 2 punti per ogni azione per max punti 20);
 2. interventi di arredo urbano (n. 2 punti per ogni azione per max punti 20);
 3. azioni per la promozione di prodotti artigianali tipici (n. 2 punti per ogni azione per max punti 20);
 4. interventi finalizzati all'incremento dei flussi turistici (n. 1 punto per ogni azione per max punti 15);
 5. azioni mirate alla tutela dei locali e delle botteghe storiche (n. 5 punti per ogni azione per max 25 punti);

6. interventi migliorativi in materia di trasporto pubblico (n. 5 punti per ogni azione per max 25 punti);
 - d) coordinamento e sviluppo di servizi comuni (n. 2 punti per ogni azione per max 10 punti);
 - e) interventi migliorativi in materia di logistica (n. 2 punti per ogni azione per max 10 punti);
 - f) coinvolgimento attivo delle attività artigianali e di servizio presenti nell'area interessata (n.2 punti per ogni azione per max 10 punti);
 - g) strumenti di tutela a garanzia dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro, punti (n. 5 punti per ogni azione per max 25 punti);
 - h) azioni volte a migliorare e a favorire la corretta informazione e comunicazione al consumatore (n. 2 punti per ogni azione per max 20 punti)
2. Sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
 - a) ai comuni già finanziati con determina dirigenziale n. 3130 del 7.12.2006 e che abbiano regolarmente ultimato il programma entro i termini fissati, punti 100;
 - b) ai comuni beneficiari del primo scorrimento, individuati con determina dirigenziale n. 2604 del 19.10.2007 e che non abbiano rinunciato al finanziamento, punti 40;
 - c) ai comuni beneficiari del secondo scorrimento, individuati con determina dirigenziale n. 1165 del 3.6.2008 e che non abbiano rinunciato al finanziamento, punti 40;
 - d) ai comuni che non rientrino nelle lett. a), b), c), punti 40.
3. Non è attribuito il punteggio aggiuntivo ai comuni di cui al precedente comma 2, lett. a) che non abbiano ultimato il programma entro i termini fissati o che abbiano rinunciato al finanziamento.

Articolo 7 - SPESE AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI

1. Sono ammesse ai finanziamenti regionali le spese relative agli interventi ed alle azioni di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. da a) a h) nonché, in particolare, agli interventi diretti:
 - a) al miglioramento dell'illuminazione pubblica nell'area pertinente al centro commerciale naturale;
 - b) al miglioramento del trasporto pubblico ad esclusivo servizio dell'area pertinente al centro commerciale naturale;
 - c) alla realizzazione di servizi gratuiti di spesa a domicilio per anziani e disabili;
 - d) alle strategie di promozione, sviluppo e coordinamento di iniziative e servizi comuni innovativi anche basati su tecnologie multimediali, riferiti al centro commerciale naturale;
 - e) alla sistemazione delle vetrine nell'area di pertinenza del centro commerciale naturale;
 - f) alle attività promozionali riferite al centro commerciale naturale;
 - g) alle spese di convenzionamento con le associazioni di cui all'art. 3, comma 3;
 - h) alle spese di gestione dell'organismo unitario gestore del centro commerciale naturale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
2. Tutte le spese dovranno essere sostenute in data non anteriore alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della graduatoria di cui al precedente art. 5 comma 2, e non posteriore ai termini di realizzazione dei programmi, salvo eventuale proroga concessa ai sensi del successivo art.12, comma 1.

Articolo 8 - ENTITA' DELLE RISORSE E AMBITI TERRITORIALI

1. Le risorse disponibili gravano sui capitoli B32515 "Investimenti a sostegno della valorizzazione e del potenziamento dei centri commerciali naturali" e B22102 "Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive (L.R. n. 10 del 14/1/1987)" che, per l'esercizio finanziario 2008 prevedono una quota di utilizzazione pari, rispettivamente ad € 1.500.000,00 e ad € 7.000.000,00;

Articolo 9 - TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA, MISURE E INCUMULABILITÀ DEI FINANZIAMENTI

1. I finanziamenti regionali sono calcolati sulla base dei parametri di seguito specificati e rapportati al costo totale delle spese ritenute ammissibili e sostenute da ciascun comune o municipio per interventi effettivamente realizzati entro il termine di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:
 - a) per i Municipi di Roma, in ragione del 100% delle spese ammissibili e nella misura massima di € 250.000,00 (duecentocinquantamila);
 - b) per i restanti comuni, in ragione del 100% delle spese ammissibili e nella misura massima di €150.000,00 (centocinquantamila);

2. I finanziamenti sono concessi in base all'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 5 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. I finanziamenti concessi non sono cumulabili con altri incentivi erogati da enti pubblici.
4. Le quote non finanziate rimangono a carico degli enti beneficiari.

Articolo 10 - EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. A seguito del provvedimento di concessione dei finanziamenti, la Regione provvede a erogare i corrispettivi a titolo di anticipazione, stato di avanzamento e saldo, come sotto specificato:

- a) anticipazione pari al 50% del finanziamento totale, previo invio da parte dell'ente beneficiario della documentazione attestante l'avvio della fase esecutiva del programma;
- b) stato di avanzamento pari al 30% del finanziamento totale, previo invio da parte dell'Ente beneficiario della rendicontazione delle spese sostenute e fatturate, riguardanti l'80% della spesa totale ammessa a finanziamento;
- c) saldo pari al 20% della spesa totale ammessa al finanziamento, previo invio da parte dell'Ente beneficiario della certificazione di avvenuta e regolare realizzazione del programma e della rendicontazione totale delle spese sostenute dall'ente beneficiario, comprensiva delle fatture delle spese sostenute e di tutta la documentazione probante.

Articolo 11 - CONTROLLI

1. La Regione può effettuare idonei controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.

Articolo 12 - REVOCA DEI FINANZIAMENTI e PROROGHE

1. Ove il soggetto beneficiario non realizzi interamente il programma presentato entro i termini fissati al precedente art. 9, la Regione consente la ridefinizione del programma stesso con conseguente rimodulazione degli interventi, dei costi e della relativa quota di finanziamento ovvero, in alternativa, concede una proroga non superiore a quattro mesi dei termini di realizzazione del programma originario, attraverso l'adozione di un provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, salvo delega al Direttore regionale alle Attività Produttive, sentito il parere del nucleo di valutazione.
2. Decorso inutilmente il periodo di proroga, la Regione procede alla revoca della concessione dei finanziamenti ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.
3. La Regione procede alla revoca della concessione dei finanziamenti ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 11, venga accertata la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari, procedendo altresì agli obblighi di legge.